

Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 5<sup>1</sup>

**«Attuazione dell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia»**

(BURC n. 3 del 16 febbraio 2010, supplemento straordinario n. 2 del 22 febbraio 2010)

(Legge abrogata dall'art. 11, comma 1, della l.r. 11 agosto 2010, n. 21)

(La Corte costituzionale, con sentenza 13 - 17 dicembre 2010, n. 361 - pubblicata nella [Gazz. Uff. 22 dicembre 2010, n. 51](#), Prima Serie Speciale - ha dichiarato:

- Estinto il processo in via principale;
- Inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione (reg. confl. enti n. 4 del 2010), avente ad oggetto gli atti di promulgazione e pubblicazione dell'atto.)

### **[Art. 1<sup>2</sup>**

*(Recepimento dei principi di cui all'Intesa Stato-Regioni ed Autonomie locali in data 1 aprile 2009)*

1. *I principi e gli obiettivi contenuti nell'Intesa Stato-Regioni ed Autonomie locali in data 1° aprile 2009, volti al rilancio dell'economia, a rispondere anche ai bisogni abitativi delle famiglie e alla introduzione di incisive misure di semplificazione procedurali dell'attività edilizia, sono integralmente recepiti nell'ordinamento legislativo regionale.*
2. *Sono, in particolare, obiettivi dell'ordinamento giuridico regionale nelle suddette materie:*
  - a) *il miglioramento della qualità architettonica e/o energetica degli edifici, da perseguire anche attraverso piani/programmi definiti tra Regioni e Comuni;*
  - b) *la possibilità di realizzare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35 per cento della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale;*
  - c) *l'incentivazione degli interventi finalizzati alla riqualificazione di aree urbane degradate;*
  - d) *l'esclusione di tali interventi edilizi dagli edifici abusivi o nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta, nonché dai beni culturali e dalle aree di pregio ambientale e paesaggistico, salvo approvazione da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo;*
  - e) *l'introduzione di forme semplificate e celeri per l'attuazione degli interventi edilizi attuativi della presente legge, in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale.*

---

<sup>1</sup> Approvata dal Presidente della Giunta regionale quale commissario *ad acta* con Decreto n. 24 del 9 febbraio 2010.

<sup>2</sup> Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, l.r. 11 agosto 2010, n. 21.

**[Art 2<sup>3</sup>**

*(Disciplina attuativa e validità temporale)*

1. *La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni conseguente disciplina attuativa di natura regolamentare, nel rispetto degli obbiettivi individuati all'articolo precedente.*
2. *La validità della disciplina introdotta dalla presente legge regionale è di 18 mesi, decorrente dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente comma 1.*

**[Art 3<sup>4</sup>**

*(Entrata in vigore)*

1. *La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.C. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.*

---

<sup>3</sup> Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, l.r. 11 agosto 2010, n. 21.

<sup>4</sup> Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, l.r. 11 agosto 2010, n. 21.